



TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE II CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.213/18 Sent.
N.3186/15 Reg. Gen
N.825/18 Cron.
N.521/18 Rep.

Il Tribunale di Padova, Sezione Seconda Civile, in persona del dott. Luca Marani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 09.04.2015 al n. 3186/2015 del ruolo generale promossa con atto di citazione

DA

in persona del legale rappresentante p.t.

(Padova), rappresentata e difesa in causa dall'avv. Torquato Tasso del foro di Venezia e dall'avv. _____ del foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Padova, via _____ per procura rilasciata in calce all'atto di citazione

- attrice -

CONTRO

BANCA _____, con sede in Siena, Piazza Salimbeni n.3, in persona della dott.ssa Donatella Vernisi in qualità di Responsabile dell'Ufficio Credito e Legale dell'Area Territoriale Antonveneta della stessa banca e come tale legale rappresentante della medesima ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.03.2014 nonché giusta procura del 12.05.2013 a rogito notaio _____ di Siena (rep. 33190; racc. 15728), rappresentata e difesa in causa dall'avv. _____ ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Padova, _____, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

- convenuta -

Oggetto: contratti bancari

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

nel merito come da atto di citazione e in via istruttoria come da memorie n. 2 e 3 ex art. 183, VI comma, cpc

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione reiette: nel merito:

Rigettare, per i motivi esposti nella parte in narrativa, tutte le domande, svolte da parte attrice perché infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, condannarsi controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente causa verte sul rapporto di conto corrente n. 392109, aperto nel 2001 e chiuso nel 2010.

L'attrice ha eccepito l'applicazione di interessi usurari nei trimestri meglio indicati alla pagina 7 dell'atto di citazione, ritenendo sussistente altresì l'ipotesi della c.d. usura soggettiva, con conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ.

La convenuta ha altresì contestato l'applicazione di interessi anatocistici in quanto mai approvata, chiedendo eliminarsi ogni forma di capitalizzazione composta, rilevando, inoltre, che *"in assenza dei contratti ed in attesa della risposta alla richiesta ex art. 119 TUB di cui sopra, occorrerà procedere al ricalcolo con tasso legale, senza condizioni e anatocismo, tenendo in considerazione la sentenza della Corte di Cassazione S.U. 24418/2010"*.

Le predette considerazioni sono state riprese al punto 4 dell'atto di citazione laddove l'attrice, richiamando gli esiti della propria consulenza di parte, si è lamentata dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale e dell'imposizione di interessi ultralegali oltre che spese, valute e commissioni non concordate.

La correntista ha ulteriormente contestato la commissione di massimo scoperto sotto il profilo della mancanza di giustificazione causale e l'esercizio del c.d. *ius variandi*. Ha, infine, chiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto degli indebiti effettuati dalla banca.

La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo la decorrenza del termine di prescrizione decennale e riferendo tale eccezione alle domande di rettifica degli addebiti annotati posteriormente al 10.10.2004 (vale a dire nel periodo anteriore al decennio dallo svolgimento dell'incontro di mediazione del 10.10.2014).

ha, quindi, evidenziato la legittima applicazione degli interessi anatocistici sulla base della comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10.6.2000, foglio inserzioni n.134. Ha altresì contestato le risultanze della consulenza della controparte in punto superamento del tasso soglia usurario.

Nel corso del giudizio è stata disposta C.T.U. contabile con incarico affidato al dott. . L'elaborato, come anche apparirà chiaro dalle considerazioni che si vanno a svolgere, è esaustivo ai fini della decisione, dovendosi, pertanto, rigettare l'istanza di integrazione formulata dalla convenuta.

Con riferimento all'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, va innanzitutto ricordato che in materia risulta tutt'ora attuale la distinzione effettuata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010 tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.

La predetta distinzione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sez. I 26 febbraio 2014, n. 4518, sentenza nella quale si è evidenziato che i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la



prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate.

Sulla banca, in quanto parte che eccepisce la prescrizione, incombono alcuni oneri.

Vi è innanzitutto un onere di allegazione, posto che l'istituto di credito non può limitarsi a generici rilievi quale quello del carattere solutorio di tutte le rimesse effettuate in epoca antecedente una certa data. Tale osservazione vale sia quando vi siano dei contratti di apertura di credito sia quando, indipendentemente dalla pattuizione per iscritto dei predetti contratti, risultino dagli atti di causa (ed in particolar modo dagli estratti conto) elementi comprovanti la concessione di un affidamento.

Vi è, quindi, un onere di prova, onere che la banca deve assolvere mediante la produzione dei contratti di apertura di credito (nonché degli estratti conto laddove non già dimessi dal correntista).

Sotto il profilo da ultimo evidenziato si verifica – atteso il disposto dell'art. 127, comma 2, TUB - un'asimmetria probatoria rispetto al correntista, posto che, mentre l'istituto di credito per poter invocare un effetto ad esso favorevole (in tal caso il carattere solutorio della rimessa con conseguente immediata decorrenza del termine prescrizionale) deve dimettere in giudizio il contratto dal quale risulti l'assenza di affidamento ovvero un fido di più ridotto importo rispetto a quello ritenuto dalla controparte, il correntista, invece, per poter provare il carattere ripristinatorio della rimessa [con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dalla chiusura del rapporto], può avvalersi anche di altri elementi. Vengono in primo luogo in considerazione tutte quelle diciture, contenute negli estratti conto, che costituiscono un chiaro rimando all'esistenza di un'apertura di credito (si pensi alle spese per la gestione della pratica di fido ovvero alle variazioni unilaterali del tasso previsto per l'apertura di credito). Vengono in secondo luogo in considerazione quelle ipotesi nelle quali si verificano consistenti e durature scoperture del conto corrente non accompagnate da alcuna iniziativa della banca volta a sollecitare il rientro del correntista.

Le anzidette diciture rappresentano prova scritta dell'esistenza di un affidamento, con la specificazione che l'assenza di sottoscrizione negli

estratti conto – in quanto elemento a vantaggio del cliente – rimane del tutto irrilevante.

Le scoperture di cui si è detto danno luogo alla figura del c.d. fido di fatto. Invero, in tal caso l'esistenza di un affidamento viene desunta dall'esistenza di alcuni indici fattuali chiaramente significativi, non ponendosi alcun problema – giusto quanto si è prima osservato in merito al carattere protettivo delle nullità previste dagli art. 117 e ss. TUB – all'utilizzo di una prova presuntiva, la quale si risolve, per l'appunto, in un vantaggio per il cliente.

L'anzidetto onere probatorio riguarda non solo l'esistenza di un affidamento, ma anche il suo ammontare, con la conseguenza che, in presenza di costanti saldi negativi del conto, il limite dell'affidamento – in mancanza della produzione di contratti di apertura di credito o comunque per il periodo non coperto dagli stessi - si identifica con la più elevata esposizione debitoria raggiunta dal correntista, con conseguente carattere ripristinatorio di tutte le rimesse effettuate sul conto corrente.

Ciò posto e venendo alla presente controversia, si osserva che l'eccezione della banca risulta essere stata erroneamente formulata, posto che ha fatto riferimento al criterio dell'annotazione delle rimesse effettuate fino al 2004, senza nemmeno affermare (nella comparsa di costituzione e risposta, essendo tardiva la presa di posizione che si rinviene nelle memorie ex art. 190 c.p.c.) il carattere solutorio delle stesse. In tal senso i precedenti giurisprudenziali di merito citati dalla banca nella comparsa conclusionale si riferiscono a fattispecie diverse da quella di cui è causa, vale a dire a giudizi nei quali, come si desume dai passi motivazionali riportati, l'istituto di credito aveva preso una posizione in ordine al carattere affidato o meno del rapporto. In ogni caso, tali sentenze non sono condivisibili nella parte in cui affermano senza eccezioni la necessità per il correntista di produrre il contratto di affidamento, dovendo a tal riguardo considerarsi in primo luogo che non si può produrre un contratto allorché si disconosce la sussistenza di pattuizioni scritte (non si può fornire la prova negativa di un fatto per il quale la legge richiede l'adozione di una certa forma!) e dovendo in secondo luogo tenersi conto del carattere protettivo delle nullità di cui all'art. 127

TUB (per cui la mancanza di forma scritta determina conseguenze sfavorevoli solo alla banca). Si deve poi ribadire che la prova dell'esistenza di un affidamento può essere fornita, laddove produce effetti favorevoli per il correntista, mediante la produzione degli estratti conto per dedurre in via presuntiva, sulla base delle movimentazioni del conto, il carattere ripristinatorio delle rimesse che vanno a pagare gli indebiti illegittimi.

Ad ogni buon conto, e sia pure per mera completezza espositiva, con riferimento all'onere di allegazione la banca non ha indicato specificamente le rimesse che avrebbero natura solutoria.

Sotto il profilo dell'onere della prova (ed in stretta connessione con l'onere di allegazione) va rilevato che dagli estratti conto relativi al periodo 2002-2004 emerge l'applicazione di interessi e di commissioni di massimo scoperto per importi differenziati a seconda che riguardino scoperture che rientrano ovvero che eccedono un determinato limite (con chiaro rimando, pertanto, alla distinzione tra interessi ed oneri intrafido ed extrafido) Si consideri, infine, che gli estratti conto relativi al predetto periodo si chiudono costantemente con saldi negativi di una certa consistenza. A titolo esemplificativo si possono ricordare i movimenti del conto riferiti all'anno 2002, il quale si apre con una scopertura pari ad € 86.673,58. Tale scopertura si incrementa ad € 142.395,19 al 31.1.2002 e ad € 158.190,09 al 28.2.2002. Le passività risultano essere pari ad € 122.965,83 alla data del 30.4.2002, ad € 89.365,24 alla data del 31.5.2002, ad € 71.382,76 alla data del 31.7.2002, ad € 114.785,79 alla data del 31.8.2002, ad € 66.918,15 alla data del 31.10.2002 e ad € 65.788,49 alla data del 30.11.2002, chiudendosi l'annualità con una scopertura di € 71.292,18.

Per quanto appena detto e considerato che non è stata nemmeno dedotta l'adozione di iniziative da parte della banca volte a procurare il rientro da tali esposizioni debitorie (che caratterizzano tutto il periodo coperto dalla eccezione di prescrizione), è indubbia la sussistenza di un affidamento di fatto del rapporto di importo pari alla massima esposizione debitoria raggiunta dalla correntista.

Si deve da ultimo evidenziare che l'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 28 del 2010 stabilisce che dalla mancata partecipazione alla procedura di mediazione

senza giustificato motivo il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Orbene, posto che, come risulta dal verbale di cui al doc. n. 4 dimesso dall'attrice, non si è neppure presentata all'incontro del 10.10.2014 fissato presso l'organismo di mediazione G.D.C. s.r.l. cui si è rivolta senza addurre alcuna motivazione, si ritiene che l'eventuale incertezza in ordine alla sussistenza ed ai limiti dell'affidamento che si volesse, per mera ipotesi, ravvisare vada risolta in senso sfavorevole alla convenuta, così valorizzando quella natura *lato sensu* sanzionatoria che indubbiamente caratterizza la norma in questione (ciò che è confermato dalla collocazione di tale disposizione nel medesimo comma nel quale è prevista la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio per la parte che non partecipa senza giustificato motivo alla procedura di cui al d.lgs. n. 28 del 2010).

Elemento dirimente della causa è l'assenza per tutto il lungo periodo coperto dagli estratti conto dimessi dalla correntista di un contratto scritto.

Come già evidenziato con l'ordinanza del 3 marzo del 2006, la conseguenza è l'applicazione degli interessi legali (e non di quelli ex art. 117, comma 7, lett. a TUB), posto che la mancanza non concerne le condizioni economiche del rapporto, ma è assente la formalizzazione di qualunque pattuizione, con conseguente violazione dell'art. 1284, comma 3, cod. civ.

Tale mancanza rende non dovute tutte le commissioni e le spese che si rinvencono negli estratti conto, non essendo consentita alcuna capitalizzazione degli interessi.

Sebbene la questione dell'illegittimità degli interessi anatocistici sia assorbita dalle superiori considerazioni, si ritiene, sia pure per mera completezza espositiva, di evidenziare l'infondatezza delle deduzioni svolte da a proposito della comunicazione in Gazzetta Ufficiale delle condizioni sulla capitalizzazione degli interessi. Appare sul punto perfettamente esplicativo della situazione successiva all'entrata in vigore della delibera CICR 7.2.2000 quanto già osservato, tra i tanti, dal Tribunale

di Ancona con la sentenza 18.11.2014 (est. Dott.ssa _____). Si è, infatti, convincentemente fatto notare quanto segue:

“La delibera CICR in rassegna sia stata emanata in forza di quanto previsto all'art. 120 commi II e III TUB, così come modificati dal decreto legislativo 342/99. In particolare al comma II di detta norma viene conferito al CICR il potere di stabilire *“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in: ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”*. Il successivo comma III, oltre a prevedere che *“Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma II sono valide ed efficaci fino a tale data”*, attribuiva al CICR la facoltà di stabilire le modalità ed i tempi dell'adeguamento alle norme contenute nella delibera di cui al comma II delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima delibera. I commi II e III dell'art. 120 TUB, (così come modificato dall'art. 25 D.Lgs n. 342 del 1999), hanno ricevuto attuazione con la delibera CICR 9 febbraio 2000. In particolare la previsione di cui al comma III, nella parte relativa all'adeguamento delle clausole anatocistiche stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR, è stata ripresa dall'art. 7 della delibera medesima che ha disposto che *“Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”*. La delibera dunque, prevede un iter procedimentale che gli Istituti di credito devono seguire per adeguare le “vecchie” clausole anatocistiche ai

principi espressi dalla medesima delibera e prima ancora dall'art. 120 TUB e che prescinde, in ipotesi di condizioni non meno favorevoli per la clientela, dalla stipulazione di un nuovo accordo corrispondente ai principi di cui al comma II dell'art. 120 TUB.

Senonché, il comma III dell' art. 120 TUB è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza 425 del 2000 per violazione dell'art. 76 della Costituzione. La dichiarazione di incostituzionalità del comma III dell'art. 120 TUB ha comportato da un lato che le clausole anatocistiche antecedenti al venire in esistenza della delibera CICR conservassero il loro carattere illecito per contrasto con l'art. 1283 c.c., dall'altro il venir meno della norma di legge che legittimava il CICR a stabilire le modalità con cui tali clausole dovevano adeguarsi ai principi sanciti dal medesimo art. 120 TUB e dalla delibera medesima. Con la sentenza della Consulta viene stravolto il disegno del legislatore secondo il quale le vecchie clausole anatocistiche avrebbero dovuto essere salvate e produrre la loro efficacia fino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR e dopo tale data, avrebbero dovuto essere adeguate secondo il meccanismo sopra descritto.

Sulla base di tali premesse, la sopravvivenza solo formale dell'art. 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000 non può giustificare l'applicazione dello stesso atteso che:

- 1) non è possibile l'adeguamento di clausole invalide in quanto viziate da nullità per contrasto con norme imperative di legge;
- 2) è venuta meno la norma di legge che attribuiva al CICR la facoltà di disciplinare le modalità di adeguamento delle clausole anatocistiche ai principi espressi dall'art. 120 TUB e dalla delibera.

Normativa secondaria che derogava ad una fonte primaria, per cui era necessario che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio nell'adottarla fosse legittimato da una norma di legge. E' stato sostenuto, infatti (cfr: Tribunale di Nola del 20.12.2011, conforme anche Trib. Torino sent. 5.10.2007) che *"demandando ad un alto di normazione secondaria (la delibera CICR) il potere di incidere sulla disciplina del/anatocismo, il decreto legislativo 342/99 (che ha modificato l'art. 120 TUB) assumeva la natura di norma delegante e conferiva al regolamento una forza pari alla legge ordinaria; solo così era possibile che una fonte regolamentare potesse derogare alla normativa codicistica dell'anatocismo, che altrimenti, quale fonte sovraordinata, avrebbe prevalso. Ma ciò significava anche che la delibera CICR poteva derogare alla legge (in questo caso al codice civile) solo nei limiti in cui fosse stata emanata in conformità ed in esecuzione di*

una valida norma con forza primaria. A questo punto si deve richiamare il doppio contenuto dell'art. 25 o, meglio, la doppia delega da esso previsto: da un lato l'art. 25 (al comma due, divenuto il nuovo secondo comma dell'art. 120 del T.U bancario) conferiva alla delibera un potere sostanziale di disciplina di modalità e criteri per la produzione di interessi, che non poteva avere efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi; dall'altro, l'art. 25 (al comma tre) sanciva la validità delle vecchie clausole anatocistiche e disponeva che esse potessero mantenere efficacia anche per il futuro, ma a condizione che venissero adeguate alle nuove disposizioni. Il CICR era delegato a stabilire modalità e tempi dell'adeguamento. Mentre la delega "sostanziale", per il riordino della disciplina dell'anatocismo(commo due dell'art. 25) ha mantenuto vigenza, la delega per l'adeguamento delle vecchie clausole, contenuta nel comma tre dell'art. 25, è stata travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità; ne consegue il venir meno di ogni potere, per la delibera CICR, di disciplinare l'ultrattività delle norme anatocistiche e dunque l'impossibilità di introdurre modalità e tempi per l'adeguamento (previsto nella norma dichiarata incostituzionale)".

Conseguenza della pronuncia del giudice delle leggi poc'anzi richiamata è, in ultima analisi, che, in presenza di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, la banca, per poter applicare legittimamente interessi anatocistici (per il periodo successivo all'entrata in vigore della predetta delibera), deve far sottoscrivere alla correntista un nuovo contratto con clausola anatocistica specificamente approvata (o comunque deve formalizzare al cliente l'accettazione espressa della capitalizzazione degli interessi alle condizioni di cui alla predetta delibera CICR) in quanto si tratta di variazione peggiorativa rispetto alla pregressa situazione nella quale gli interessi anatocistici erano *tout court* nulli, fatte salve le limitatissime esclusioni di cui all'art. 1283 cod. civ.

Si deve, peraltro, ulteriormente osservare che il rapporto di conto corrente di cui è causa, secondo quanto dedotto nell'atto di citazione e non contestato dalla convenuta, è sorto nel 2002. Pur osservando che nel primo estratto conto dimesso in causa (a partire dal 01.01.2002), si richiama precedente movimentazione, può al più trarsi la conclusione che il rapporto sia sorto nella seconda metà dell'anno 2001, vale a dire in un'epoca successiva all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, sicché a maggior ragione

si imponeva la necessità di una specifica approvazione per iscritto della clausola sulla capitalizzazione degli interessi.

Deve in questa sede ribadirsi l'infondatezza di ogni contestazione afferente la violazione della legge n. 108 del 1996.

Invero, in mancanza di una pattuizione scritta non può neppure configurarsi un'ipotesi di usura originaria, sicché le contestazioni dell'attrice potrebbero essere prese in considerazione come riferite alla diversa ipotesi della c.d. usura sopravvenuta.

L'ipotesi di usura c.d. soggettiva, peraltro solo accennata dall'attrice è insussistente, non avendo la correntista dedotto alcunché in ordine a due fondamentali requisiti della fattispecie, vale a dire la sproporzione degli interessi addebitati e la situazione di difficoltà economica o finanziaria della società.

Con l'ordinanza che ha disposto la C.T.U. si è evidenziato che le violazioni della legge n. 108 del 1996 dedotte nella consulenza di parte avrebbero portato ad un effetto restitutorio meno favorevole per l'attrice (la riconduzione al limite soglia del tasso eventualmente superiore) rispetto a quello risultante dall'applicazione dell'interesse legale. Deve ora prendersi atto della non configurabilità della c.d. usura sopravvenuta secondo quanto già osservato dalle SS.UU. con la sentenza 24675 del 19.10.2017.

Per quanto detto fino ad ora possono senz'altro condividersi le risultanze della C.T.U. del dott. _____, il quale, in applicazione dei predetti criteri, ha rideterminato il saldo del conto corrente alla data del 31.12.2010 in € 94.610,63 a credito di _____. Trattandosi di rapporto chiuso; va adottata la corrispondente pronuncia di condanna in favore dell'attrice, riconoscendo gli interessi legali dalla costituzione in mora fino al saldo.

Per la determinazione degli interessi legali si deve tenere conto delle modifiche apportate dal d.l. n. 132 del 2014, convertito nella legge 162 del 2014, all'art. 1284 cod. civ. All'attrice sono innanzitutto dovuti gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla costituzione in mora fino alla notifica dell'atto di citazione. La prima è avvenuta con la lettera del 10



luglio 2014 a firma del legale rappresentante dell'attrice e dell'avv. Tasso con la quale sono state chieste la documentazione afferente il rapporto bancario nonché la restituzione delle somme quantificate nella consulenza a firma del dott. pari ad € 93.519,15.

Dalla notifica dell'atto di citazione (avvenuta l'11.04.2015) fino al saldo sono, invece, dovuti gli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. (determinati nella misura degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002).

La domanda risarcitoria va rigettata in quanto dal presente giudizio è emersa solo la illiceità della condotta della banca, senza che sia stato effettuato neppure un accenno alle conseguenze della stessa. Invero, la ridotta liquidità viene elisa per effetto della pronuncia restitutoria, mentre la statuizione risarcitoria presuppone che dalla minore disponibilità di somme di danaro sul conto corrente siano derivate delle conseguenze pregiudizievoli per l'attività dell'impresa (ad esempio, il mancato investimento in un progetto di sviluppo aziendale che sarebbe stato redditizio, la necessità di contrarre altri finanziamenti per pagare delle spese cui si sarebbe potuto far fronte con i saldi attivi del conto corrente). Parte attrice non ha neppure allegato pregiudizi derivati alla sua attività, sicché la domanda di risarcimento del danno va respinta.

L'esito del giudizio comporta la soccombenza prevalente della convenuta. Fatta applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 previsti per la cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, si ritiene congruo, sulla base dell'attività espletata e della limitata varietà delle questioni trattate, liquidare in favore della correntista l'importo di € 12.286,00, di cui € 10.000,00 per compenso, € 1.500,00 per spese forfettarie al 15% ed € 786,00 per esborsi, oltre ad IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese non compensate in favore dell'avv. Torquato Tasso quale procuratore antistatario. Il rigetto della domanda fondata sulla violazione della legge n. 108 del 1996 e della domanda di risarcimento del danno giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite.

Nei medesimi termini vanno altresì rifeuse le spese per lo svolgimento della procedura di mediazione (come da fattura nr. 2021 del 29.9.2014 emessa da G.D.G. s.r.l.) e le spese per l'assistenza prestata da _____ (cui è riferibile la consulenza del dott. _____ dimessa con l'atto introduttivo) nella fase antecedente l'instaurazione della causa come da fattura nr. 9630 del 24.6.2014 (per un importo di € 2.880,00 oltre accessori al lordo degli acconti pagati), dandosi atto che entrambi i documenti contabili sono stati dimessi con la memoria di replica.

Le spese di C.T.U. vanno poste in via definitiva integralmente a carico della convenuta, trattandosi di accertamenti disposti sulla base di illegittimità denunciate dall'attrice la cui fondatezza è stata riconosciuta con la presente sentenza.

Per analoghe ragioni l'obbligo di rifusione integrale deve concernere anche le spese per l'assistenza prestata da _____ nel corso delle operazioni peritali come da fattura nr. 282 del 18.3.2016 [fattura anche in tal caso dimessa con la memoria di replica].

Si ritiene, infine, che la convenuta vada condannata, ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 28 del 2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio in quanto, come emerge dal verbale dell'organismo di mediazione dimesso da _____, non ha partecipato, senza addurre alcuna giustificazione, alla procedura di mediazione. Si evidenzia al riguardo che la mancata partecipazione alla procedura di cui al d.lgs. n. 28/2010 frustra le finalità di deflazione del contenzioso in via stragiudiziale che il legislatore ha inteso perseguire con tale istituto e che la mancata comparizione innanzi al mediatore, in disparte le ipotesi di prolungata infermità fisica che qui non rilevano trattandosi di persona giuridica, può ritenersi giustificata solo nel caso di soccombenza integrale della parte che ha promosso il procedimento.

P. Q. M.

Il Tribunale di Padova in composizione monocratica nella persona del Giudice unico, dott. Luca Marani, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:




- 1) Rigetta l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta.
- 2) Rigetta la domanda inerente la violazione della legge n. 108 del 1996 formulata dall'attrice.
- 3) Accerta l'assenza di una pattuizione scritta e la conseguente applicazione dell'interesse legale e, per l'effetto, ridetermina il saldo del conto corrente n. 392109 (già 3921N) alla data del 31.12.2010 in € 94.610,64 a credito dell'attrice.
- 5) Condanna la convenuta al pagamento di € 94.610,64 oltre ad interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 10.07.2014 all'11.04.2015 ed oltre ad interessi legali ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dal 12.04.2015 al saldo.
- 6) Rigetta la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno.
- 7) Liquidate le spese di lite sostenute dall'attrice in € 12.286,00, di cui € 10.000,00 per compenso, € 1.500,00 per spese forfettarie al 15% ed € 786,00 per esborsi, oltre ad IVA e CPA come per legge, condanna la convenuta alla rifusione dei due terzi delle stesse, con compensazione della rimanente parte, disponendo la distrazione della parte non compensata in favore dell'avv. Torquato Tasso.
- 8) Condanna la convenuta alla rifusione dei due terzi delle spese per lo svolgimento della procedura di mediazione (come da fattura nr. 2021 del 29.9.2014 emessa da G.D.G. s.r.l.), con compensazione della rimanente parte, disponendo la distrazione della parte non compensata in favore dell'avv. Torquato Tasso.
- 9) Condanna la convenuta alla rifusione dei due terzi delle spese di cui alla fattura nr. 9630 del 24.6.2014 di _____, con compensazione della rimanente parte, disponendo la distrazione della parte non compensata in favore dell'avv. Torquato Tasso.
- 10) Pone le spese della C.T.U. in via definitiva integralmente a carico della convenuta.
- 11) Pone le spese di cui alla fattura nr. 282 del 18.3.2016 di _____ integralmente a carico della convenuta, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Torquato Tasso.

12) Condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Padova, 30 gennaio 2018


IL GIUDICE

(Dott. Luca Marani)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Chiara Sigismondi



LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN

CANCELLERIA ADDI = 2 FEB. 2018

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Chiara Sigismondi



Sentenza n. 213/2018 pubbl. il 02/02/2018

RG n. 3186/2015

Repert. n. 521/2018 del 02/02/2018